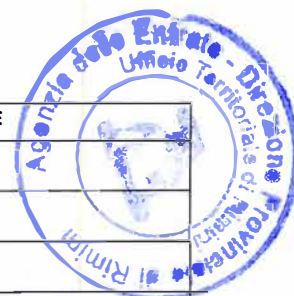


VERBALE ASSEMBLEA COSTITUENTE ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI SEZIONE DI RIMINI A.P.S.

Oggi 19 Giugno 2021 in Rimini, Via Lungomare G. di Vittorio n. 6/a i Signori:



NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
BAFFONI GASTONE		
BARTOLI GIOVANNI		
BOLOGNA UGO		
BRUSCHI ANDREA		
CANDUCCI GIORGIO		
CAPICCHIONI ROBERTO		
CAROTI FRANCO		
CELLI CARLO ALBERTO	Verucchio 17/06/1944	CLL CLL 44H17 L797S
CENNI ONORIO		
CIAVATTA ARNALDO		
DOMENICONI GILBERTO		
DONATI GABRIELE		
FABBRI IVO AURELIANO		
FORNACIARI MARIO	Rimini 11/11/1963	FRN MRAA 63S11 H294B
FRATERNALI ROBERTO		
GHERARDI CLAUDIO		
GIANNINI MARCO	Rimini 03/08/1970	GNN MRC 60M95 H294Q
GIORDANI GIOVANNI	Lussemburgo 31/08/1952	GRD GNN 52M31 Z120M
GIORGINI MARCO	Rimini 13/08/1962	GRG MRC 62M13 H294M
GORI GIUSEPPE		
IANNONE LORENZO		
MATTEINI GIANNI		
MAZZA MAURIZIO		
MAZZOTTI FABRIZIO		
MELUCCI MARCO		
MORIGI MARIO		
MUCCINI STEFANO		
OLIVETI LUCA	Rimini 29/03/1965	LVT LCU 65C29 H294X
PARA GIORGIO	Rimini 08/05/1955	PRA GRG 55E08 H294N
PECORELLI VITTORIO	Rimini 13/03/1945	PCR VTR 45C13 H294S
PERAZZINI GIUSEPPE		
PILEGGI ROSSANO		
RENZI GIANCARLO	Rimini 24/04/1967	RNZ GCR 67D24 H294M

ROMANI CARLO	Rimini 10/05/1945	RMN CRL 45Z10 H294M
SOCI MAURIZIO		
SPAGNOLI DAVIDE	Rimini 19/07/1968	SPG DVD 68L19 H294H
SUZZI ALDO		
TORDI MARCO		
TOSCANO CARMELO		
VITALE PASQUALE		

si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire una associazione di promozione sociale denominata "Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Rimini APS" (anche detta ARI RIMINI APS), ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore, come aggiornato dal D.lgs. correttivo n.105 del 03/08/2018).

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favori dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato prestata dai propri associati.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di Interesse generale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- protezione civile ai sensi del Decreto Legislativo n.1 del 2 Gennaio 2018 (Codice della Protezione Civile) e successive modificazioni.

In particolare, ARI RIMINI APS si propone di:

- riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i radioamatori nonché tutti coloro che si interessano all'attività delle comunicazioni amatoriali ed alle discipline ad esse connesse;
- dare incremento alla ricerca ed agli studi scientifici in campo radiantistico promuovendo eventi in genere, esperimenti, esercitazioni ed attività pratiche;
- organizzare corsi finalizzati alla preparazione per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore, corsi per l'apprendimento di particolari tecniche di comunicazione, convegni, seminari, giornate di studio ed eventi similari in materia di comunicazioni radioamatoriali;
- Promuovere la cultura della scienza e della tecnologia connesse alla radio presso scuole, istituti, associazioni e simili, con incontri, convegni, attività divulgative tra i non soci;
- costituire elemento di collegamento fra gli associati e la Pubblica Amministrazione per ciò che concerne la disciplina e l'esercizio dell'attività radioamatoriale;
- collaborare con le Autorità di Protezione Civile in caso di emergenza o necessità mettendo a disposizione le proprie competenze ed offrendo un servizio di radiocomunicazioni alternativo.

L'Associazione è retta dalle norme contenute nello statuto approvato dall'Assemblea, che è reso parte integrante del presente atto allegato sotto la lettera "A".

In deroga a quanto disposto dagli Artt. 17 e 26 dello Statuto sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo ed il Probiviro nelle persone dei Sigg.ri:

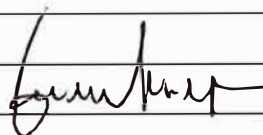
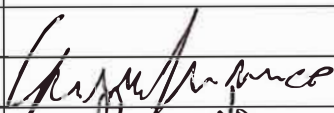
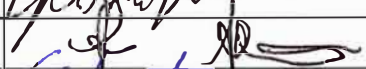
<u>OLIVETI LUCA</u>	CONSIGLIO DIRETTIVO
<u>PARA GIORGIO</u>	CONSIGLIO DIRETTIVO
<u>SPAGNOLI DAVIDE</u>	CONSIGLIO DIRETTIVO
<u>GIANNINI MARCO</u>	CONSIGLIO DIRETTIVO
<u>GIORGINI MARCO</u>	CONSIGLIO DIRETTIVO
<u>FORNACIARI MARIO</u>	PROBIVIRO



Che hanno accettato l'incarico.

Il Consiglio Direttivo così costituito provvederà ad espletare secondo quanto previsto dall'art. 26 comma 6 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e tutti gli atti necessari e conseguenti, e rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea elettiva.

Rimini, 19 Giugno 2021

NOME	FIRMA
BAFFONI GASTONE	
BARTOLI GIOVANNI	
BOLOGNA UGO	
BRUSCHI ANDREA	
CANDUCCI GIORGIO	
CAPICCHIONI ROBERTO	
CAROTI FRANCO	
CELLI CARLO ALBERTO	
CENNI ONORIO	
CIAVATTA ARNALDO	
DOMENICONI GILBERTO	
DONATI GABRIELE	
FABBRI IVO AURELIANO	
FORNACIARI MARIO	
FRATERNALI ROBERTO	
GHERARDI CLAUDIO	
GIANNINI MARCO	
GIORDANI GIOVANNI	
GIORGINI MARCO	
GORI GIUSEPPE	
IANNONE LORENZO	
MATTEINI GIANNI	
MAZZA MAURIZIO	

MAZZOTTI FABRIZIO	
MELUCCI MARCO	
MORIGI MARIO	
MUCCINI STEFANO	
OLIVETI LUCA	<i>Luca Olivetti</i>
PARA GIORGIO	<i>Giorgio Para</i>
PECORELLI VITTORIO	<i>Vittorio Pecorelli</i>
PERAZZINI GIUSEPPE	
PILEGGI ROSSANO	
RENZI GIANCARLO	<i>Giancarlo Renzi</i>
ROMANI CARLO	<i>Carlo Romani</i>
SOCI MAURIZIO	
SPAGNOLI DAVIDE	<i>Davide Spagnoli</i>
SUZZI ALDO	
TORDI MARCO	
TOSCANO CARMELO	
VITALE PASQUALE	



IL PRESIDENTE
Nico Carli

IL SEGRETARIO
Davide Spagnoli

Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TG3)

Il 9 LUG 2021 al n. 2716 serie IV
e riscossi euro 2000 con F24/F23 del 9 LUG 2021

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Dott. ss. *Carli* / *Carli* / *Carli*



Allegato "1"

ARI RIMINI APS

Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Rimini APS



STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE

È costituita ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni ed integrazioni una Associazione di Promozione Sociale denominata: "Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Rimini APS" (anche detta ARI RIMINI APS).

La Sezione A.R.I. di Rimini nasce su iniziativa di Luigi Mazza, i1MAZ nell'anno 1961 ed è stata successivamente ratificata dal Comitato Regionale Emilia Romagna ai sensi dell'Articolo 50 e successivi dello Statuto A.R.I.

L'ARI Rimini APS si propone sul territorio Riminese ispirandosi alle medesime finalità, principi e valori associativi di A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani - a valenza nazionale - e del Comitato Regionale A.R.I. CRER APS - a valenza regionale - alle quali afferisce.

ARI RIMINI APS si identifica totalmente nella definizione di *amateur radio service* della ITU (International Telecommunication Union) come definita dall'articolo 1.56 del *Radio Regulation Document*, il quale descrive l'attività dei Radioamatori come: "[...] a radiocommunication service for the purpose of self-training, intercommunication and technical investigations carried out by amateurs that is by duly authorized persons interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest." per lo svolgimento della quale lo Stato mette a disposizione apposite bande di frequenza.

ARI Rimini APS ha attualmente la propria sede legale ed operativa in Rimini.

[Handwritten signature]
Dario S.

Le successive variazioni di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non comporteranno necessariamente variazioni di statuto, ma potranno essere effettuate con verbale di Assemblea e comunicazione presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri ai quali è iscritta.

Art. 2 – COMPETENZE

ARI RIMINI APS ha competenza territoriale provinciale, esclusi i comuni dove sono già costituite altre sezioni e salvo diversi accordi.

Art. 3 – SCOPI

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione



scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- f) protezione civile ai sensi del Decreto Legislativo n.1 del 2 Gennaio 2018 (Codice della Protezione Civile) e successive modificazioni.

In particolare, ARI RIMINI APS si propone di:

- a) riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i radioamatori nonché tutti coloro che si interessano all'attività delle comunicazioni amatoriali ed alle discipline ad esse connesse;
- b) dare incremento alla ricerca ed agli studi scientifici in campo radiantistico promuovendo eventi in genere, esperimenti, esercitazioni ed attività pratiche;
- c) organizzare corsi finalizzati alla preparazione per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore, corsi per l'apprendimento di particolari tecniche di comunicazione, convegni, seminari, giornate di studio ed eventi simili in materia di comunicazioni radioamatoriali;
- d) Promuovere la cultura della scienza e della tecnologia connesse alla radio presso scuole, istituti, associazioni e simili, con incontri, convegni, attività divulgative tra i non soci;
- e) costituire elemento di collegamento fra gli associati e la Pubblica Amministrazione per ciò che concerne la disciplina e l'esercizio dell'attività radioamatoriale;
- f) Collaborare con le Autorità di Protezione Civile in caso di emergenza o necessità mettendo a disposizione le proprie competenze ed offrendo un servizio di radiocomunicazioni alternativo.

ARI RIMINI APS svolge la propria attività in prevalenza con il Comitato Regionale con il quale si confronta per un migliore conseguimento degli scopi sociali.



[Handwritten signature]

L'Associazione potrà esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per raggiungere i suoi scopi, i quali non hanno né potranno mai avere alcun fine di lucro o di speculazione, l'Associazione potrà svolgere tutte quelle attività che si reputino opportune, compresa la pubblicità di notiziari e periodici, la ripresa, lo sviluppo, la proiezione di prodotti cinematografici, nonché l'utilizzazione in genere di mezzi e tecniche audiovisive.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 4 - CARATTERISTICHE

ARI RIMINI APS è apolitica, apartitica ed aconfessionale e svolge la propria attività

senza alcun fine di lucro a favore di soci e di terzi.

In nessun modo i proventi possono essere ripartiti tra i Soci, nemmeno in forma indiretta.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.



Art. 5 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

ARI RIMINI APS trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli Associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi da cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sociali;
- g) erogazioni liberali degli Associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili che sono

[Handwritten signature]

o diventeranno di sua proprietà e da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di rendiconto. Esso è tipicamente costituito:

- a) dalla biblioteca;
- b) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
- c) da beni mobili, arredi e cancelleria;
- d) da beni immobili;
- e) da tutto ciò che non previsto espressamente alle lettere precedenti risultante dal Libro Inventario.

Il patrimonio di ARI RIMINI APS comprensivo anche di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' altresì vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività sociali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La perdita della qualifica di socio implica la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio.

Art. 6 – SOCI

Sono soci di ARI RIMINI APS tutti coloro che ne fanno richiesta e che sono interessati al perseguimento degli scopi sociali.

Ulteriori requisiti per lo svolgimento di servizio attivo all'interno dell'associazione possono essere previsti da un regolamento interno.

Si distinguono in Soci effettivi e Soci juniores.

I Soci Juniores hanno tutti i diritti dei Soci effettivi, esercitando il diritto di voto attraverso gli esercenti la responsabilità genitoriale. Tutti i Soci maggiorenni hanno gli stessi diritti e doveri.

I Soci condannati nel primo grado di giudizio per reati dolosi, non possono ricoprire cariche sociali fino alla eventuale sentenza di assoluzione.

I Soci che hanno procedimenti penali pendenti a qualunque titolo che coinvolgono altri Soci o l'Associazione, sono sospesi da ogni diritto associativo.



Art. 7 - REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

ARI RIMINI APS può avvalersi di volontari e/o soci volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito da ARI RIMINI

[Handwritten signature]

APS in cui il volontario e' socio o associato o tramite la medesima svolge la propria attivita' volontaria.

Art. 8 – AMMISSIONE E QUOTE

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

ARI RIMINI APS non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento - a qualsiasi titolo - della quota associativa.

La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata per iscritto al Presidente di ARI RIMINI APS e se il Consiglio Direttivo dell'Associazione esprime parere favorevole, la richiesta di iscrizione viene successivamente inoltrata ad ARI Nazionale per il tramite dell'Associazione stessa.

Tale procedura si rende necessaria per assicurare a tutti i Soci iscritti i servizi e l'assistenza riservati alla base associata dal "sodalizio ARI" in tutti i diversi livelli operativi Nazionale, Regionale e Locale.

La domanda deve essere accompagnata dal versamento della quota annuale di iscrizione e della eventuale immatricolazione. Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro il 31 Dicembre dell'anno precedente.

A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali.

La deliberazione di ammissione deve essere immediatamente comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.



Il Consiglio Direttivo deve, in caso di rigetto della domanda di ammissione, darne comunicazione al richiedente anche tramite posta elettronica con le relative motivazioni entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.



Art. 9 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci di ARI RIMINI APS in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto:

- a) a prendere parte alle votazioni nelle Assemblee di ARI RIMINI APS;
- b) a ricevere le eventuali pubblicazioni di ARI RIMINI APS;
- c) a servirsi della biblioteca di ARI RIMINI APS secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo;
- d) ad usufruire del servizio QSL nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'ARI nazionale;
- e) ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radiantistiche e le strumentazioni varie di proprietà di ARI RIMINI APS secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- f) di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di ARI RIMINI APS, contro la permanenza nell'Associazione di una persona che si ritenga non abbia i requisiti di moralità necessari o abbia compiuto atti incompatibili con i fini perseguiti dall'ARI;
- g) ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

[Handwritten signature]

I Soci di ARI RIMINI APS sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

Art. 10 – RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualità di Socio dell'ARI RIMINI APS si perde per decesso, recesso o per esclusione:

- a) Per recesso: il Socio può in qualsiasi momento recedere dall'ARI RIMINI APS. Perché possa avere effetto con l'anno successivo, la dichiarazione di recesso deve essere inviata anche mezzo posta elettronica all'indirizzo mail dell'Associazione indirizzata al Presidente di ARI RIMINI APS ed alla Segreteria Generale dell'ARI entro e non oltre il 30 Novembre.
- b) Il Consiglio Direttivo dell'ARI RIMINI APS può intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei Soci che portino anche alla sospensione ed esclusione per gravi motivi. L'azione disciplinare verrà comunicata al Comitato Regionale Emilia Romagna per i successivi provvedimenti.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative

versate.

Il Socio moroso perde la qualità di Socio dopo 2 anni di morosità continuata.

L'estinzione della morosità fa riacquistare i diritti sociali dal momento del pagamento della quota sociale, a meno che non siano nel frattempo intervenuti motivi tali da impedire all'interessato la permanenza ARI RIMINI APS.

Il versamento delle quote sociali arretrate ristabilisce la continuità solo ai fini dell'anzianità di iscrizione ad ARI RIMINI APS.

La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.



Art. 11 – SANZIONI DISCIPLINARI

Oltre a quanto stabilito dall'Art. 10 i Soci che si rendono imputabili di gravi colpe verso l'Associazione sono deferiti con delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Regionale il quale, dopo aver sentito gli interessati ed aver accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l'esclusione del Socio.

L'eventuale esclusione comporta per l'interessato la perdita di tutti i diritti sociali di cui all'Art. 9. In ogni caso viene comunque garantito al Socio escluso il diritto di replicare agli addebiti e non può essere preclusa allo stesso la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria.

ORDINAMENTO

TITOLO I – ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 12 – ORGANI

Sono organi di ARI RIMINI APS:

- a) l'Assemblea dei Soci ARI RIMINI APS;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;

Handwritten signature in blue ink.

d) Il Segretario;

e) Il Collegio dei Probiviri.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Ai titolari delle cariche può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, autorizzate e debitamente documentate.

Art. 13 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'Art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, Art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 8 Giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

CAPO I – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – L' ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci effettivi iscritti ad ARI RIMINI APS in regola con il pagamento della quota associativa annua, ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di una delega.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente una volta all'anno normalmente entro il 30 Aprile ma non oltre il 30 Giugno ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri o almeno un decimo degli iscritti ne ravvedano l'opportunità.

L'Assemblea indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

1. approva il bilancio consuntivo e preventivo; agli effetti contabili l'esercizio finanziario inizierà il 01 Gennaio e terminerà il 31 Dicembre di ogni anno. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione economica e patrimoniale dell'ARI RIMINI APS;
2. delibera le modifiche dello Statuto;
3. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
4. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame sia dal Consiglio Direttivo sia dal Collegio dei Probiviri;
5. elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
6. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
7. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove



azione di responsabilità nei loro confronti;

8. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

All'Assemblea ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:

- a) il bilancio di esercizio, o il rendiconto economico per cassa, e la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento dell'Associazione;
- b) la relazione del Collegio dei Probiviri sulla gestione contabile dell'Associazione;
- c) l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni.

Il bilancio di esercizio, o il rendiconto economico per cassa, devono essere trasmessi ai soci con la convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea in via straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o - in assenza di entrambi - verrà eletto tra i presenti.

L'assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto ai Soci, da recapitarsi tramite servizio postale e/o elettronico, almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della seconda convocazione, che comunque dovrà essere convocata non prima del giorno successivo alla prima.

E' previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia

presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrerà acquisire, in proprio o per delega,

- in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati;
- in seconda convocazione, la presenza di almeno il 30% degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede e inserite nel libro dei verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di tre quarti degli associati riuniti in assemblea straordinaria.

L'Assemblea delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



[Handwritten signature]

CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 – POTERI

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo:

- a) redige i programmi dell'attività sociale prevista dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) delibera in ordine alla stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e su tutti gli atti di amministrazione dell'associazione;
- e) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f) delibera circa l'ammissione e l'esclusione degli associati (salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea degli associati);
- g) determina l'ammontare delle quote associative annue e le modalità di versamento;
- h) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i) ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- j) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- k) relaziona il Comitato Regionale sulle attività della Sezione;

Art. 16 – COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci tra i Soci medesimi in

numero di 5, 7 o 9 membri a seconda delle decisioni dell'Assemblea dei Soci. Qualora il numero di Soci sia inferiore alle trenta (30) unità, l'Assemblea dei Soci può deliberare di ridurre il numero a 3 membri.

Il Consiglio Direttivo, a sua volta elegge fra i suoi componenti:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Segretario;
- d) il Tesoriere. Questi potrà anche non far parte del Consiglio Direttivo nonché coincidere con il Segretario.

Il Consiglio Direttivo inoltre, nomina fra i suoi componenti il rappresentante di ARI RIMINI APS che affiancherà il Presidente in seno al Comitato Regionale. In mancanza di uno di essi o di entrambi, è delegabile dal Consiglio Direttivo a rappresentare l'associazione presso il Comitato Regionale ogni altro membro del Consiglio Direttivo, anche convocato telefonicamente con preavviso minimo.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti nelle cariche a, b, c, fino e non oltre a tre mandati consecutivi.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il nuovo Segretario di ARI RIMINI APS, entro il termine massimo di 15 giorni dal rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione scritta alla sede dell'ARI Nazionale ed al Comitato Regionale e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.



[Handwritten signature]

Il nuovo Presidente di ARI RIMINI APS nel piu' breve tempo possibile deve provvedere agli aggiornamenti anagrafici presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, i membri del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il Nome, il Cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Eventuali sostituzioni o mutamenti nella composizione del Consiglio Direttivo o dei poteri dei suoi componenti devono essere immediatamente rese pubbliche anche mediante iscrizione nel predetto Registro.

Art. 17 – ELEZIONI

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri provvede ed inviare a mezzo postale o elettronico a ciascun Socio:

- a) l'elenco dei Soci che godono dei diritti sociali tra cui scegliere i Consiglieri e i Probiviri;
- b) l'elenco dei candidati, ove ve ne siano.

La scheda di votazione deve essere fatta pervenire nei tempi e modi stabiliti dal Collegio dei Probiviri stesso.

Le eventuali candidature dovranno essere presentate al Collegio dei Probiviri per iscritto dagli interessati, possibilmente accompagnate da una presentazione personale e programmatica, entro il termine stabilito dal Collegio dei Probiviri stesso per una adeguata divulgazione.




Art. 18 – CONVOCAZIONE

Di norma, il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni. La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione, devono essere rese note almeno sette giorni prima, mediante inoltro via posta elettronica (e-mail) e/o altro mezzo di comunicazione.

Lo stesso avviso deve essere inviato al Collegio dei Probiviri che ha facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto. In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Probiviri con preavviso di almeno 24 ore. Tutti i Soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di parola e di voto.

Art. 19 – VALIDITA' DELLE ADUNANZE

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Eccezionalmente in caso di assenza o impedimento del Presidente l'adunanza sarà presieduta dal Vice Presidente o in sua assenza dal Consigliere più giovane di età. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50%+1).

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere effettuate anche a mezzo modalità telematiche, (esempio: videoconferenza) e/o con l'utilizzo di eventuali ulteriori metodologie di comunicazione al momento disponibili.

Art. 20 – ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI

In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, o di vacanza, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei



[Handwritten signature]

non eletti. Nel caso che due o più Soci abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, ha la priorità il Socio effettivo più giovane di età. La sostituzione può avvenire fino a un massimo di due Consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.

Art. 21 – INCARICHI SPECIALI

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione; al Consigliere così delegato spetta la rappresentanza dell'Associazione nei limiti della delega.

Il Consiglio Direttivo può delegare a uno o più Soci specifici incarichi, di creare commissioni consultive o gruppi di lavoro per ciascuno degli aspetti dell'attività associativa che riterrà opportuno. Gli incaricati svolgeranno i loro compiti nell'ambito della delega ricevuta e dovranno rendere conto al Consiglio Direttivo del loro operato. Gli incarichi sono gratuiti, e danno diritto al solo rimborso spese previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

CAPO III – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

Art. 22 – LIBRO DEI VERBALI

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale e riportato nel libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle deliberazioni dell'Assemblea. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario, identiche formalità si devono esprimere per le deliberazioni dell'Assemblea con firma del Presidente della riunione e del Segretario dell'Assemblea.

Copia dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea devono essere posti a



disposizione dei Soci secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 23 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre al libro dei verbali, l'Associazione deve tenere:

- a) Modulistica di bilancio per gli Enti del Terzo Settore secondo emanazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- b) Libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà di ARI RIMINI APS;
- c) Registro dei volontari attivi per assicurazione;
- d) Libro degli Associati.



Art. 24 – LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI

L'Associazione ARI RIMINI APS può dotarsi di altri libri sociali quando lo ritenga opportuno per lo svolgimento della propria attività con le modalità comuni ai libri obbligatori, già evidenziati agli Art. 21 e 22.

CAPO IV – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 25 – POTERI

Il Collegio dei Probiviri esercita il controllo generale sull'amministrazione dell'Associazione e sulla gestione sociale, nonché sulle votazioni. In particolare controlla l'organizzazione dello scrutinio dei voti, per il quale può farsi assistere da uno o più Soci.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli Soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute dai singoli soci o dagli Organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al

Handwritten signature in blue ink.

Consiglio Direttivo o all'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri, inoltre, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli organi dell'Associazione se concordemente richiesto dalle parti.

Art. 26 – ELEZIONI

Il Collegio dei Probiviri viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un membro.

Le elezioni del Collegio dei Probiviri avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo e valgono gli stessi criteri di eleggibilità previsti per il Consiglio Direttivo.

Art. 27 – VACANZA DEI PROBIVIRI

In caso di vacanza del Probiviro, si provvederà automaticamente alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell'elezione dei membri del Collegio dei Probiviri.

Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, viene nominato Probiviro il Socio effettivo più giovane di età. In caso di impossibilità alla sostituzione del Probiviro, il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni per eleggere il nuovo Probiviro che rimarrà in carica sino al rinnovo elettorale del Consiglio Direttivo.

TITOLO II – RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 28 – PRESIDENTE

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione e rappresenta ARI RIMINI APS di fronte a terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario, mantiene i contatti con gli Enti locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Dipartimento per le Comunicazioni e presiede le



riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Vice-Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo. Il Presidente rappresenta la ARI RIMINI APS in seno al Comitato Regionale insieme al rappresentante nominato dal Consiglio Direttivo di ARI RIMINI come da Art. 16 del presente Statuto. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Art. 29 – TESORIERE E SEGRETARIO

Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, provvede a tutti gli atti di ordinaria amministrazione e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Il Tesoriere redige le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo il rendiconto economico annuale.

Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Per le operazioni di Straordinaria amministrazione, è prevista la firma del solo Presidente pro tempore o congiunta con il Tesoriere. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale salvo le particolarità già citate. Della sua attività ne risponde al Collegio dei Probiviri. Il Segretario provvede a mettere in esecuzione le delibere del Consiglio Direttivo o di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci. Egli redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri, conservando anche contratti, convenzioni e ordinativi. Provvede inoltre a

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 30 – GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l'esercizio di eventuali particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – SCIoglimento DELLA SEZIONE ARI RIMINI APS

In caso di scioglimento della Sezione i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva sono devoluti al Comitato Regionale Emilia Romagna oppure ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo tra i Soci.

Art. 32 – RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di Legge vigenti in materia. L'Assemblea autorizza il Consiglio Direttivo ad apportare al presente Statuto eventuali modifiche di carattere formale che dovessero rivelarsi necessarie per l'iscrizione nei registri delle Associazioni

di Promozione Sociale o adeguamenti richiesti dalla Legge.

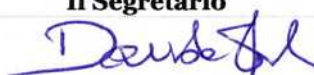
Art. 33 – REGISTRAZIONE ED ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO

Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 - comma 5 del
Codice del Terzo Settore.

Il Presidente



Il Segretario



4-10-2017 10:00 AM